

UFFICIO NUOVE IMPRESE E MERCATO DEL LAVORO

---

# Le forme giuridiche

---



la Camera  
di Commercio  
di Ancona  
è registrata  
EMAS

**Ufficio Nuove Imprese e Mercato del Lavoro**

Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona

tel. 071 5898291/218 - fax 071 5898255 - [sni@an.camcom.it](mailto:sni@an.camcom.it)

[www.an.camcom.gov.it](http://www.an.camcom.gov.it)

## INDICE

Premessa.....	pag. 4
1- Le forme giuridiche in sintesi.....	6
2 - La ditta individuale.....	7
3 - Le società.....	7
3.1 - Le società di Persone.....	9
3.1.1 Società semplice.....	9
3.1.2 Società in nome collettivo.....	11
3.1.3 Società in accomandita semplice.....	11
3.2 - Le società di Capitali .....	12
3.2.1 Società per azioni .....	12
3.2.1.1 Società per azioni unipersonale .....	14
3.2.2 Società in accomandita per azioni.....	14
3.2.3 Società a responsabilità limitata.....	15
3.2.3.1 Società a responsabilità limitata con unico socio.....	16
3.3 - Le società Cooperative.....	17

## PREMESSA

*La scelta più importante che ogni imprenditore si trova a fare al momento di iniziare una nuova attività è la forma giuridica da dare alla sua iniziativa imprenditoriale.*

*Tale scelta rappresenta un momento fondamentale nella vita dell'impresa in quanto da essa dipendono i successivi risvolti di natura giuridica, fiscali, organizzativi e di responsabilità. Si tratta, in pratica, di stabilire se lavorare da solo o insieme con uno o più soci ossia costituire una società. Se si sceglie quest'ultima soluzione, occorre inoltre decidere il tipo di società da costituire, quindi ad esempio una società di capitali, una società di persone o una società cooperativa.*

*È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all'inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. Occorre comunque sottolineare che nessuna scelta è definitiva, in quanto ogni forma giuridica può essere modificata nel tempo, ma ogni cambiamento costa sia in termini di risorse economiche che di risorse organizzative.*

*Va inoltre ricordato che non esiste una forma d'impresa a priori più conveniente di un'altra: la valutazione sulla convenienza va fatta di volta in volta in base al progetto imprenditoriale e allo scenario che si presenta nel corso dell'attività.*

*L'ampia scelta ricade pertanto in un'attenta stima dei pro e dei contro di ciascuna alternativa; in particolare è opportuno analizzare una serie di elementi, tra cui:*

*- **la responsabilità patrimoniale:** si dovrà decidere se limitare la responsabilità patrimoniale al solo capitale apportato in società o coinvolgere l'intero patrimonio personale dell'imprenditore;*

- **la convenienza fiscale:** la tassazione diretta, pur coinvolgendo la stessa categoria di reddito ossia quello d'impresa, varia a seconda della forma giuridica assunta. La differenza fondamentale è che per la società di persone la tassazione avviene in capo ai soci (IRPEF), mentre per quelle di capitali ricade direttamente sulla società (IRES). Nella società di persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile, sia nel caso che venga distribuito che accantonato. Mentre nella società di capitali è la società che viene tassata sul reddito del prodotto e il socio è sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti;

- **le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale:** se per l'esercizio dell'attività servono ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma societaria, in particolare se si vuole accedere a finanziamenti, sono da preferire le società di capitali o per le quotazioni in borsa, l'unica scelta possibile sarà la società per azioni. Anche il capitale investito può rappresentare un fattore che condiziona la scelta della forma societaria, soprattutto in presenza di responsabilità illimitata e solidale in cui il rischio di impresa aumenta con il crescere dei mezzi necessari per la gestione dell'impresa;

- **adempimenti amministrativi e organizzativi:** il capitale minimo richiesto per la costituzione delle società di capitali può rappresentare un elemento di ostacolo alla loro costituzione. Le società di capitali richiedono un maggiore carico di adempimenti e quindi maggiori costi, inoltre non possono adottare la contabilità semplificata.

## 1 - Le forme giuridiche in sintesi

Di norma, qualsiasi attività economica può essere svolta in forma di impresa individuale o in forma societaria. Le varie forme giuridiche previste dal nostro ordinamento sono:

### - **DITTA INDIVIDUALE**

- **IMPRESA FAMILIARE** (art. 230-bis c.c.)

### - **SOCIETA' DI PERSONE**

- **SOCIETA' SEMPLICE** (art. 2251 – art. 2290 c.c.)
- **SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO** (art. 2291 – art. 2312 c.c.)
- **SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE** (art. 2313 – art. 2324 c.c.)

### - **SOCIETA' DI CAPITALI**

- **SOCIETA' PER AZIONI** (art. 2325 e s.s. c.c.)
- **SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO** (d.lgs n. 6 del 17 gennaio 2003)
- **SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI** (art. 2462-art. 2471 c.c.)
- **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** (art. 2472 – 2497-bis c.c.)
- **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO** (d.lgs n. 88 del 3 marzo 1993)

### - **SOCIETA' COOPERATIVE**

- **SOCIETA' COOPERATIVA** (art. 2511 – art. 2548 c.c.; d.lgs n. 6 del 17 gennaio 2003)

## 2. La ditta individuale

Avviare un'attività sotto forma di impresa individuale è la forma più semplice e meno onerosa. La costituzione della ditta avviene senza particolari formalità mediante attribuzione della partita IVA e l'iscrizione al registro delle imprese. La costituzione non richiede né un atto pubblico né il versamento di capitale sociale minimo.

L'imprenditore è l'unico "promotore" e responsabile dell'attività: tutte le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività, essendo assunte in nome proprio, fanno riferimento alla sua persona, di conseguenza il rischio d'impresa ricade su tutto il patrimonio personale dell'imprenditore (responsabilità illimitata).

La ditta individuale può assumere anche la forma di **impresa familiare** (art. 230 bis c.c.) quando, oltre al titolare ad essa collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti), gli affini entro il secondo (fino ai cognati). I partecipanti all'impresa familiare che prestano la loro attività in modo continuativo hanno il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, il diritto a partecipare agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, comprese l'incremento di valore dell'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa stessa. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dell'impresa spettano invece all'imprenditore.

Tuttavia l'impresa familiare rimane sempre un'impresa individuale in cui solo l'imprenditore con il proprio patrimonio risponde delle obbligazione verso terzi (solo il titolare dell'impresa è assoggetto ad eventuali procedure fallimentari).

La normativa fiscale prevede che l'impresa familiare debba costituirsi con atto pubblico o più semplicemente con scrittura privata autenticata per dimostrare l'esistenza.

Va ricordato che non è possibile essere titolare di più imprese individuali.

## 3. Le Società

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi mediante le quali l'impresa viene svolta in forma collettiva. Giuridicamente la società è un contratto che vincola le parti che lo firmano al rispetto dello stesso e che va modificato con la stessa forma con cui è stato creato. Il nostro ordinamento prevede due categorie di società: **le società lucrative** e **le società mutualistiche**.

Il Codice Civile prevede sei tipi di **società lucrative** a loro volta distinte in due tipologie:

- **le società di persone:** società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice;
- **le società di capitali:** società per azioni, società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata.

Queste società sono caratterizzate dal fine "di lucro" ossia i soci costituiscono una società con l'obiettivo ultimo di ricavare profitto dall'attività economica che intendono esercitare in comune.

Fanno invece parte delle **società mutualistiche**:

- **le società cooperative**
- **le società di mutua assicurazione.**

E' opportuno ricordare che le società a scopo di lucro hanno come obiettivo quello di ripartire tra tutti i soci gli utili ed i proventi dell'attività economica esercitata mentre le società a scopo mutualistico sono volte a raggiungere la cosiddetta "mutualità" intesa come la capacità di fornire ai soci beni o servizi oppure occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato, ottenendo quindi un vantaggio economico diretto.

La scelta del tipo di società che si intende costituire è stabilita dalla volontà dei soggetti che la realizzano. Una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non possono assumere la forma della società semplice.


In sintesi tre sono i requisiti essenziali del contratto di società:

- **i conferimenti:** contributi obbligatori per chi decide di entrare in società e necessari per la formazione del patrimonio iniziale della società e quindi per esercitare l'attività economica prescelta; possono essere conferiti beni (denaro o beni in natura) oppure servizi (le proprie prestazioni lavorative). I conferimenti svolgono anche la funzione di fornire una garanzia ai creditori della società;

- **l'esercizio in comune dell'attività economica:** ogni socio deve poter partecipare, in qualche modo, alle decisioni da prendere per l'esercizio dell'attività economica prescelta tra quelle previste "nell'oggetto sociale" (l'oggetto sociale comprende tante attività ma di fatto la società esercita una o poche di esse). Le norme sull'organizzazione interna dei diversi tipi di società servono appunto a disciplinare la partecipazione dei soci a tali decisioni;

- **la partecipazione agli utili:** per le società lucrative, come in precedenza detto, l'attività economica prescelta viene esercitata allo scopo di realizzare utili e dividerli tra i soci. Questi ultimi devono apportare i conferimenti con lo scopo ultimo di partecipare alla divisione di un profitto, generalmente proporzionale ai conferimenti.

Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo consortile cioè quello di coordinare le attività economiche di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.





### 3.1. La Società di Persone

---

Quando due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c. ) si è in presenza di una società.

Nelle società di persone i soci (ad eccezione dei soci accomandanti in una società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e solidalmente alle obbligazioni sociali (art. 2267 c.c.) sia che abbiano origine da un contratto, sia che abbiano origine da un fatto illecito o qualunque altra fonte. In altri termini i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti del proprio conferimento.

Tale responsabilità è però sussidiaria, ovvero i creditori sociali possono rivalersi sul patrimonio del singolo socio solo dopo che il patrimonio sociale si sia rivelato insufficiente.

Nelle società di persone ogni socio, illimitatamente responsabile, salvo diversa disposizione del contratto sociale, è amministratore della società.

Le società di persone sono di tre tipi:

- 1) **società semplice**
- 2) **società in nome collettivo**
- 3) **società in accomandita semplice.**

#### 3.1.1 Società Semplice

La costituzione della società semplice, abbreviato S.s., è improntata a regole e criteri di massima semplicità; in particolare:

- il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.);
- la società semplice è soggetta all'iscrizione nel Registro delle imprese. L'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Tale tipologia di società è riservata a tutte quelle attività economiche che non siano qualificabili come commerciali. La sfera di applicazione della società semplice può estendersi pertanto, all'esercizio di attività diverse da quelle meramente commerciali, quali ad esempio:

- **attività agricole:** con alcune limitazioni in quanto la società non può avere ad oggetto sociale il mero godimento di beni ma l'esercizio comune e concreto di attività economica; le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui che sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;
- **attività di gestione di immobili:** l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi come oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali per l'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati o di quote di partecipazione in società. Si tratta però di norma eccezionale, oltre che temporanea.

- **attività professionali:** società volta alla fornitura di servizi interdisciplinari, comprende settori più svariati nel campo delle attività professionali quali ad esempio i servizi di consulenza giuridica o fiscale, i servizi di consulenza manageriale e gestionale ed altre attività professionali. Hanno per unico oggetto sociale un'attività libero – professionale.

Non essendo prescritte forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.), il contratto di una S.s. può essere stipulato anche verbalmente oppure addirittura desumersi da comportamenti concludenti delle parti (in quest'ultima ipotesi si avrebbe la cosiddetta società semplice di fatto), anche se in tali ipotesi ci sono evidenti difficoltà di provare l'esistenza del vincolo. Con la stipulazione del contratto di società, i contraenti assumono anzitutto la qualità di soci, dalla quale derivano diritti e obblighi espressamente previsti dalla legge.

L'obbligo di conferire in società un bene o un servizio è essenziale per acquistare la qualità di socio. In particolar modo per la società semplice la legge stabilisce che il socio è obbligato a conferire quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nelle società di persone, diversamente da quanto avviene per le società di capitali, vige il principio per il quale, se nel contratto sociale i conferimenti non sono determinati, il contratto non è nullo. Pertanto i soci possono conferire ogni entità (bene o servizio) in denaro, in natura (immobili, macchine, materie prime o lavorate), crediti, aziende in proprietà o in godimento, pur se gravate da debiti e anche prestazioni di garanzia (fidejussioni e avalli).

I conferimenti possono essere costituiti anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società (c.d. socio d'opera).

I conferimenti dei soci servono per esercitare l'attività economica prescelta e svolgono anche la funzione di offrire una garanzia ai creditori sociali. Questi ultimi infatti possono "far valere i loro diritti sul patrimonio sociale" (art. 2267 c.c.).

Nelle società semplici, come nelle società in nome e collettivo, i creditori sociali sono garantiti anche dal patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali la responsabilità dei soci è illimitata, anche se possono essere esclusi, con apposito patto, i soci che non hanno poteri di rappresentanza.

Il creditore di una società semplice può chiedere direttamente il pagamento del suo credito ad ogni socio, senza doversi preventivamente rivolgere alla società.

Tuttavia è necessario precisare che il socio, qualora ne faccia diretta domanda, può richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, ovvero può indicare al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare, c.d. "beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale" (art. 2268 c.c.).

Se nel contratto sociale non si stabilisce chi spetta il potere di amministrare, si applica nelle S.s., come nelle altre società di persone (salvo quanto si dirà più avanti per l'accomandita semplice) le norme fondamentali contenute nell'art. 2257 C.C. per la quale "l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri" ossia ogni socio, senza dover richiedere il consenso degli altri, può compiere tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale.

Ciascun socio amministratore ha tuttavia il diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta (art. 2257 c.c.): sull'opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257 c. 3 c.c.).

Se invece i soci intendono cautelarsi contro i pericoli del regime di amministrazione disgiunta possono scegliere, nel contratto sociale, l'amministrazione congiunta: in tal caso, come stabilisce l'art. 2258 c.c. "è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali" e i singoli amministratori possono compiere da soli unicamente quegli atti urgenti necessari ad evitare un danno alla società".

### 3.1.2 Società in nome collettivo

Nella società in nome collettivo, abbreviato S.n.c., tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).

La S.n.c. deve essere costituita tramite la stipula di un contratto sociale che prende il nome di atto costitutivo. L'atto scritto va poi scritto autenticato presso un notaio o redatto dal notaio stesso, registrato, entro venti giorni, e depositato, entro trenta giorni, presso l'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale la società. L'atto costitutivo ha lo scopo di disciplinare il funzionamento della società.

Ogni S.n.c. deve avere un nome o ragione sociale contenente almeno un nome dei soci e la sigla "S.n.c." secondo quanto stabilito dall'art. 2292 del c.c..

La S.n.c. può avere per oggetto sia un'attività commerciale, sia un'attività non commerciale.

Al momento della stipula dell'atto costitutivo deve essere anzitutto attribuito un valore in denaro ai conferimenti apportati dai soci (art. 2295 c.c.).

La somma di questi valori determina il capitale sociale; non vi è un minimo di capitale per la costituzione e al posto del denaro il socio può conferire anche prestazione di attività lavorativa.

Il capitale è fondamentale per la ripartizione degli utili e delle perdite della società. Infatti sia gli utili che le perdite vengono ripartiti proporzionalmente al capitale conferito. Il patrimonio della società rimane distinto dal patrimonio di ciascun socio.

Nella società in nome collettivo tutti i soci sono responsabili in modo illimitato e solidale; in tal senso il creditore può rifarsi sia sul patrimonio della società che sul patrimonio di qualunque socio, qualora il patrimonio sociale risultasse insufficiente.

Se il contratto sociale non dispone diversamente tutti i soci sono disgiuntamente amministratori della società. La nomina degli amministratori è una modifica dei patti sociali, quindi deve rispettare le regole formali di costituzione della società.

### 2.1.3 Società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice, abbreviato S.a.s., è una variante della società in nome collettivo caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci: soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono amministratori della società e i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita e che non possono compiere atti di amministrazione ma possono prestare la loro opera nell'impresa.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni (art. 2313 c.c.).

La società in accomandita semplice deve essere costituita con atto scritto, autenticato presso un notaio o redatto dal notaio stesso, registrato entro venti giorni e depositato, entro trenta giorni, presso l'Ufficio del Registro della Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale.

La ragione sociale deve contenere almeno un nome di uno dei soci accomandatari e la dizione S.a.s.

L'accomandatario il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali (art. 2314 c.2 c.c.)

Per la costituzione non vi è un minimo di capitale sociale da versare.

Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario ha il compito di amministrare la società e risponde illimitatamente e solidalmente nei confronti dei creditori, mentre il socio accomandante ha responsabilità limitatamente al capitale conferito (non risponde cioè con il proprio patrimonio), non può compiere atti di amministrazione, può prestare la sua opera nell'impresa sociale, non può concludere né trattare affari in nome e per conto della società eccetto il caso di procura speciale per singoli affari, in caso contrario diventerebbe responsabile con tutto il patrimonio personale, al pari dei soci accomandatari.

L'amministrazione della società compete solo ai soci accomandatari. La nomina degli amministratori comporta una variazione dei patti sociali quindi va effettuata con atto notarile.

## 3.2. Le Società di Capitali

---

Le società di capitali si configurano come organizzazioni di persone e mezzi per l'esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale; ossia delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali.

La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della tipologia societaria; nello specifico si individuano tre tipi di società:

### a) società per azioni

*società per azioni unipersonale*

### b) società in accomandita per azioni

### c) società a responsabilità limitata

*società a responsabilità limitata con socio unico*

#### 3.2.1 Società per azioni

La società per azioni, abbreviato S.p.a., è una società di capitali nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. Nella S.p.a. il patrimonio sociale resta distinto da quello dei soci.

Le azioni vengo attribuite ai soci in un numero proporzionale al valore dei loro conferimenti

La società per azioni si costituisce con atto pubblico presso un notaio. L'atto si compone di due documenti: l'**atto costitutivo** (contiene il nome dei soci, la denominazione della società e la sede legale, l'attività che costituisce l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, il valore nominale e il numero delle azioni, il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, la misura della partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori e ai soci fondatori, il numero degli amministratori e i loro poteri, il numero dei componenti del collegio sindacale, la durata della società) e lo **statuto**, in cui sono definite le norme di funzionamento della società, amministrazione, assemblee, ecc.

L'atto costitutivo deve indicare dettagliatamente l'attività che costituisce l'oggetto sociale. La S.p.a. viene iscritta nel Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio, a cura del notaio rogante l'atto.

Per costituire una S.p.a. è necessario un capitale minimo di 120.000 € di cui almeno il 25%, deve essere versato presso un Istituto di Credito al momento della costituzione e resta vincolato su un conto fruttifero fino all'iscrizione della società al registro imprese. Il capitale sociale è diviso in azioni che spettano a ciascun socio in proporzione al capitale sottoscritto.

La durata della società può essere a tempo determinato o senza termine, in questa ultima ipotesi ogni socio potrà recedere in qualsiasi momento salvo la necessità di un preavviso.

La società per azioni può emettere, per la raccolta di capitali: azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio.

Il socio che possiede azioni ordinarie ha diritto di decidere sul bilancio, sulla nomina degli amministratori, sull'oggetto sociale, sulla sede, sullo statuto ecc. ed ha diritto di ricevere il dividendo e l'eventuale rimborso del patrimonio allo scioglimento della società.

L'azionista che possiede azioni privilegiate può partecipare solo all'assemblea straordinaria e ha diritto ad una determinata quota dell'utile distribuibile prima che venga assegnato il dividendo ai soci che possiedono le azioni ordinarie.

Le azioni di risparmio, possono essere emesse solo da società quotate in Borsa, sono titoli al portatore o nominativi, i soci che possiedono queste azioni non hanno diritto di voto e di intervento nelle assemblee ma in caso di distribuzione degli utili viene assegnato ai possessori delle azioni, un dividendo minimo annuo (calcolato in percentuale sul valore nominale); hanno diritto di precedenza sulle azioni ordinarie in sede di rimborso del capitale.

L'assemblea dei soci ordinaria approva il bilancio, delibera se e quanti utili distribuire agli azionisti, nomina e revoca gli amministratori e i sindaci e ne determina i loro compensi infine delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni volta che è necessario deliberare su modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori nonché sulla proposta di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

L'amministrazione della società può essere affidata a una sola persona (amministratore unico) oppure, l'ipotesi più comune, a più persone in tal caso formano il consiglio di amministrazione. Esistono anche altri sistemi di amministrazione della società meno diffusi (sistema pluripersonale e disgiuntivo, il sistema monastico e dualistico).

Gli amministratori, che durano in carica al massimo tre esercizi, possono essere soci e non soci (art. 2380-bis c.c.).

Agli amministratori compete la gestione della società (redazione del bilancio, convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, ect.); essi hanno il potere di decidere se e quali affari compiere nell'ambito dell'oggetto sociale.

Il compito di controllare gli amministratori è affidato ai sindaci. In particolare il controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto della legge e dello statuto e verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile.

I sindaci effettivi sono tre mentre i sindaci supplenti sono due. Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

L'insieme dei sindaci costituisce il Collegio Sindacale, ha durata di tre anni, è obbligatorio e viene eletto dall'assemblea ordinaria.

La verifica della corretta tenuta della contabilità è invece affidata ai revisori conti.

### 3.2.1.1 Società per azioni unipersonale

La Società per azioni unipersonale, abbreviata Spa unipersonale, è una novità introdotta con la riforma del diritto societario attuata con il D.lgs. 17 gennaio 2003 n°6.

Prima di tale data non era consentito iscrivere una società per azioni con un unico socio. Il legislatore della riforma ha ritenuto di dare la possibilità di costituire una spa con un unico socio ma nel fare ciò ha predisposto le opportune garanzie a vantaggio dei terzi: nel periodo antecedente all'iscrizione il socio unico è responsabile per gli atti compiuti in nome della società con presunzione assoluta. Il socio non gode dell'autonomia patrimoniale perfetta che si ha solo nel momento che la società acquisisca la personalità giuridica e ciò avviene soltanto dopo l'iscrizione.

Il socio unico è tenuto a versare il 100% del capitale sociale, indicato nell'atto costitutivo, fin dal momento della costituzione. Gli amministratori della società sono tenuti a dare pubblicità dell'unipersonalità nel registro delle imprese; la non osservanza di questo principio viene pesantemente sanzionata mediante la perdita del beneficio della responsabilità limitata.

La società può essere costituita con un atto unilaterale da parte un unico socio fondatore, oppure le azioni di una Spa, in un momento successivo alla costituzione possono essere concentrate nelle mani di un unico socio.

Potendo essere costituita per contratto o per atto unilaterale, la Spa può avere, sin dal momento della sua costituzione, un unico socio fondatore il quale, fatti salvi i casi previsti dalla legge, gode del beneficio della limitazione della responsabilità limitata tipica delle società per azioni. Il socio unico fondatore può essere sia una persona fisica, anche se socio di un'altra società di capitali, o una persona giuridica. L'unico azionista ha la responsabilità limitata sul capitale conferito e perde questo beneficio esclusivamente nelle ipotesi in cui si verificano due condizioni concorrenti:

- a) l'insolvenza della società;
- b) il mancato versamento di tutti i conferimenti in denaro;
- c) l'inosservanza degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2362 c.c..

Ne consegue che, al verificarsi dello stato di insolvenza e qualora non abbia adempiuto all'obbligo del versamento della totalità dei conferimenti oppure all'obbligo della pubblicità, l'unico azionista risponde con il suo patrimonio in aggiunta a quello sociale e in via sussidiaria. Per quanto riguarda la Spa unipersonale nulla viene specificamente disposto in tema di organi sociali; si applicano pertanto tutte le norme che sono proprie della Spa.

### 3.2.2 Società in accomandita per azioni

La Società in accomandita per azione, abbreviata S.a.p.a., è una società di capitali dotata di personalità giuridica, il capitale sociale è suddiviso in azioni ed è caratterizzata da due categorie di soci:

- i soci accomandatari: amministratori di diritto, rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. In caso di violazione dei loro obblighi devono risarcire i danni alla società, i creditori sociali e i soci eventualmente danneggiati;
- i soci accomandanti: rispondono nei limiti del conferimento, non possono amministrare la società.

Nell'atto costitutivo devono essere indicati i soci accomandatari e la denominazione sociale deve essere costituita dal nome di un socio accomandatario con l'indicazione di S.a.p.a.

Alla S.a.p.a. si applicano tutte le norme dettate per la società per azioni, con talune modifiche dovute alla presenza di soci accomandatari. (art. 2464 c.c.)

Gli azionisti accomandatari assumono la carica di amministratori senza limiti di tempo. Essi tuttavia possono essere revocati dall'assemblea straordinaria. Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno (art. 2466 c.c.)

Il funzionamento dell'assemblea, identico a quello di una S.p.a., è costituita da tutti i soci e la maggioranza si forma secondo le quote di capitale possedute da ciascuno socio, indipendentemente che si tratti di accomandante o accomandatario.

I soci accomandatari non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza (art. 2459 c.c.). Le modifiche dell'atto costitutivo devono essere approvate da tutti i soci accomandatari e in caso di sostituzione di un amministratore, la delibera dell'assemblea, riunita in seduta straordinaria, deve provvedere alla nomina dei nuovi membri purché approvata dagli amministratori/accomandatari rimasti in carica.

### *3.2.3 Società a responsabilità limitata*

La società a responsabilità limitata, abbreviata S.r.l., è il modello societario più diffuso per lo svolgimento di attività commerciali; i soci rispondono per le obbligazioni sociali nel limite del capitale sottoscritto.

La S.r.l. si costituisce con atto pubblico presso un notaio e si compone di due documenti: l'atto costitutivo, sul quale si fonda l'esistenza della società stessa (contiene il nome dei soci, le quote di capitale sottoscritte, l'oggetto sociale, la ragione sociale, la sede, gli amministratori) e lo statuto, in cui sono definite le norme di funzionamento della società, amministrazione, assemblee, ecc.

La S.r.l. viene iscritta nel Registro delle Imprese. Per costituire una S.r.l. è necessario un capitale minimo di 10.000 €, di cui almeno il 25%, deve essere versato presso un Istituto di Credito al momento della costituzione e resta vincolato su un conto fruttifero.

La società può essere costituita senza l'indicazione del termine della durata, i soci tuttavia hanno il diritto di recesso in ogni momento, salvo l'obbligo di un preavviso di 6 mesi.

Nelle S.r.l. il capitale sociale non può essere suddiviso in azioni, pertanto la partecipazione sarà caratterizzata da "quote" e i diritti in capo ai soci, salvo diversa disposizione statutaria, spettano agli stessi in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote sono liberamente trasferibili, tuttavia l'atto costitutivo può vietare o limitare il loro trasferimento (art. 2479 c.c.).

L'assemblea ordinaria dei soci approva il bilancio, delibera sugli utili, nomina gli amministratori che devono essere soci, i sindaci quando il capitale sociale è di almeno 120.000 Euro ed altri costi e ne determina i compensi.

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e liquida la società. La società viene amministrata dagli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti dall'assemblea ordinaria.

Gli amministratori gestiscono la società, formano il bilancio di esercizio, convocano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, eseguono le delibere dell'assemblea. Se l'amministratore è uno solo si dice unico; se vi sono più amministratori si ha il consiglio di amministrazione. Esistono anche in questo caso altri sistemi di amministrazione della società meno diffusi (sistema pluripersonale, disgiuntivo, il sistema monastico e dualistico).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

Qualora il capitale sociale sia uguale o maggiore di quello previsto per le S.p.A. (120.000 Euro) o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria; con riferimento a quest'ultima previsione l'obbligo cessa qualora per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengano superati.

Quando nominato, al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di S.p.A.

### *3.2.3.1 Società a responsabilità limitata con socio unico*

Per costituire una società a responsabilità limitata con socio unico, abbreviato S.r.l. unipersonale, valgono sul piano formale le medesime regole che caratterizzano la costituzione della S.r.l. pluripersonale, con la differenza sostanziale che nella S.r.l. a socio unico il capitale sociale è sottoscritto da un unico soggetto.

In fase di costituzione la S.r.l. unipersonale deve essere versato l'intero capitale sociale il capitale.

L'unico socio non è responsabile per l'intera proprietà in suo possesso, ma è responsabile limitatamente al capitale sociale sottoscritto. La S.r.l. con socio unico si costituisce mediante atto pubblico presso un notaio e tale atto è di tipo unilaterale cioè manca l'altra parte di solito necessaria nei contratti.

Oppure l'unico socio può acquistare la totalità delle quote di una preesistente S.r.l.; in questo caso devono essere versati immediatamente eventuali decimi residui.

La qualità di socio si acquista con la relativa pubblicità al registro imprese. Entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese dell'atto modificativo, grazie al quale il socio ha ottenuto tutte le quote, gli amministratori o il singolo socio devono depositare, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e della cittadinanza dell'unico socio e della data di iscrizione nel libro dei soci.

L'assemblea dei soci ordinaria, costituita dall'unico socio, approva il bilancio, delibera sugli utili, nomina gli amministratori, i sindaci ne determina i compensi mentre l'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo.

Generalmente l'unico socio è anche amministratore unico. Tuttavia è possibile che il socio affidi l'amministrazione ad altri soggetti. Esistono anche in questo caso altri sistemi di amministrazione della società meno diffusi (sistema pluripersonale e disgiuntivo ed il sistema monastico e dualistico).

Per quanto riguarda l'organo di controllo, il collegio sindacale deve esistere obbligatoriamente nelle stesse ipotesi previste per la s.r.l. pluripersonale, salva la possibilità del socio di munirsi di un organo di controllo (collegio sindacale o revisore esterno) al di fuori dei casi di obbligatorietà.

Il revisore dei conti ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità. Il collegio sindacale ha il compito di controllare la gestione della società: la formazione del bilancio, l'amministrazione e il rispetto delle norme previste dal Codice Civile.

Tra società e l'unico socio vi possono essere dei contratti che, per avere valore verso terzi, devono essere trascritti nel libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o risultare da atto scritto con data certa.

Così pure devono avvenire tutte le operazioni compiute dalla società in favore del socio. Il reddito prodotto viene tassato con l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).



### 3.3 Le Società Cooperative

---

La formulazione originaria del codice civile disponeva che le società cooperative potessero costituirsi sia a responsabilità limitata che illimitata.

In base al nuovo art. 2518 c.c., nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e quindi scompare la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata.

Affinché venga riconosciuta come cooperativa, la società deve ottenere l'iscrizione all'albo delle cooperative, istituito con il decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004, presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

L'iscrizione determina anche la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali quando previsto. La diversità degli scopi distingue le cooperative fra loro e le raggruppa in settori o aree di attività secondo le finalità perseguite ed il settore economico che impegnano. Esistono diverse tipologie di cooperative: cooperative di credito; cooperative di consumo; cooperative di produzione e lavoro; cooperative sociali; cooperative di edilizia; cooperative agricole; cooperative di trasporto; cooperative editoriali

La società cooperativa deve inoltre indicare l'appartenenza ad una delle seguenti Categorie (art. 4, comma 3, D.M. 23.6.2004) al fine dell'iscrizione nella sezione corrispondente alla natura merceologica dell'attività svolta (alcune forme saranno approfondite nello specifico):

#### **a) Cooperative di produzione e lavoro:**

Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta di beni che nella fornitura di servizi.

I soci della cooperativa di produzione e lavoro da un lato ottengono una remunerazione analoga allo stipendio e dall'altro, dividono l'eventuale profitto che, una volta dedotte le spese dell'attività e le remunerazioni ai soci, scaturisce dall'attività svolta dalla cooperativa. Caratteristica peculiare di tale tipologia di cooperative è la duplice posizione rivestita dal socio. Infatti, da un lato il socio esercita attività imprenditoriale, assumendo su di sé i relativi oneri e rischi derivanti dalla partecipazione ad una compagine sociale che opera in regime di concorrenza sul libero mercato, dall'altro il socio svolge la sua attività lavorativa per conto e nell'interesse della cooperativa stessa (da ciò discende l'inapplicabilità della disciplina dettata in materia di lavoro subordinato, fatte salve comunque, tutte le disposizioni espressamente richiamate da norme di legge relative ai soci di cooperative).

Per ciò che concerne i requisiti necessari per poter acquisire la qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro, l'art. 23 del DLCP n. 1577/1947 e ss. modificazioni dispone che *“i soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alle specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al funzionamento dell'ente...”*.

Il numero dei soci delle cooperative di produzione e lavoro non può essere inferiore a tre per la legale costituzione della cooperativa, mentre non può essere inferiore a quindici ai fini dell'iscrizione per quelle cooperative di produzione ammissibili a pubblici appalti.

**b) Cooperative di lavoro agricolo:**

Le cooperative di lavoro agricolo si occupano prevalentemente di coltivazione della terra, produzione, allevamento e vendita di prodotti agricoli, acquisto e gestione in comune di impianti e/o macchinari per la lavorazione della terra e per la distribuzione di prodotti agricoli.

Il legislatore non offre una definizione di cooperativa agricola; valgono le disposizioni dettate per la cooperazione in generale.

Il numero minimo di soci per una cooperativa di questo settore è di almeno 9.

**c) Cooperative sociali:**

In base all'art. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

Tali cooperative si distinguono in due tipologie:

*Cooperative Sociali di tipo A* - possono gestire esclusivamente servizi socio-sanitari ed educativi. La compagine sociale può essere costituita da soci ordinari che prestano la propria attività e ricevono una retribuzione; da soci volontari che prestano gratuitamente la propria attività pur non essendo destinatari dell'attività della cooperativa stessa (essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci), oppure soci utenti dei servizi.

*Cooperative Sociali di tipo B* - possono svolgere attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In tal caso la compagine sociale può essere costituita da:

- soci ordinari che prestano la propria attività e ricevono una retribuzione;
- soci che partecipano all'attività della cooperativa quali "persone svantaggiate", il cui numero deve essere almeno pari al 30% dei lavoratori della cooperativa;
- soci volontari che prestano gratuitamente la propria attività pur non essendo destinatari della cooperativa stessa; essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

**d) Cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento**

**e) Cooperative edilizia di abitazione**

**f) Cooperative della pesca**

**g) Cooperative di consumo**

**h) Cooperative di dettaglianti**

**i) Cooperative di trasporto**

**l) Consorzi cooperativi**

**m) Consorzi agrari**

**n) Banche di credito cooperativo**

**o) Consorzi e cooperative di garanzia e fidi**

**p) Altre cooperative**